

Tutela Inidoneità Partner

Contributo associativo annuo - **Euro 60,00**

L'adesione alla prestazione aggiuntiva Tutela Inidoneità Partner può essere richiesta da tutti coloro:

- che all'atto della domanda siano regolarmente iscritti alla prestazione base "Tutela Globale" e alla prestazione aggiuntiva "Partner";
- il cui coniuge o convivente more uxorio sia dipendente di una azienda che opera nell'ambito del trasporto pubblico locale e delle attività ferroviarie;
- il cui coniuge o convivente more uxorio sia sottoposto - in forza delle normative vigenti - a visita per revisione al fine di accertare se sia in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni inerenti al profilo di cui è rivestito. Non è assimilabile a visita per revisione l'accertamento sanitario di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il diritto ai sussidi elencati nella prestazione Tutela Inidoneità Partner non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione.

Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di adesione alla prestazione aggiuntiva Tutela Inidoneità Partner, sono riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

1 - Inidoneità temporanea alla mansione specifica e conseguente utilizzo in altre mansioni

1.1 Diritto al sussidio e suo importo

Al socio, nel caso in cui il proprio coniuge o convivente more uxorio venga dichiarato - a seguito di malattia o infortunio - temporaneamente inidoneo dagli Enti preposti alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza, spetta un sussidio giornaliero - dal primo giorno fino al termine dell'inidoneità - di euro 10,00 (dieci/00). Il sussidio giornaliero spetta solo se il coniuge o convivente more uxorio del socio è in servizio attivo, per un periodo massimo di 75 giorni lavorativi per anno solare e per evento.

1.2 Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

2 - Inidoneità temporanea alla mansione specifica e conseguente aspettativa per motivi di salute "non derivanti da stato patologico acuto in atto"

2.1. Diritto al sussidio e suo importo

Un sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 1.1 compete al socio nel caso in cui, per motivi di salute "non derivanti da stato patologico acuto in atto", il proprio coniuge o convivente more uxorio venga dichiarato dagli Enti preposti temporaneamente inidoneo alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza. Il sussidio giornaliero spetta solo se il coniuge o convivente more uxorio del socio viene disposto d'ufficio - anche successivamente ad un periodo di malattia - in tale aspettativa, ai sensi dell'articolo 24 Allegato A) al Regio Decreto n.148 del 08 gennaio 1931 così come modificato dall'articolo 4 dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 19 settembre 2005 (che costituisce parte integrante del CCNL dei lavoratori autoferrotranvieri e della mobilità). Il sussidio giornaliero spetta per un periodo massimo di 75 giorni di aspettativa - computando un massimo di 25 giorni al mese - per anno solare e per evento.

2.2. Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

3 - Inidoneità definitiva alla mansione specifica

3.1. Diritto al sussidio e suo importo

Al socio che, nel caso in cui il proprio coniuge o convivente more uxorio venga dichiarato - a seguito di malattia o infortunio - definitivamente inidoneo dagli Enti preposti alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza, è riconosciuto per una sola volta un sussidio nelle seguenti misure:

- euro 1.000,00 (mille/00) per il coniuge o convivente more uxorio del socio con età inferiore a 39 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per il coniuge o convivente more uxorio del socio con età uguale o superiore a 39 anni ma inferiore a 50 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva;
- euro 1.000,00 (mille/00) per il coniuge o convivente more uxorio del socio con età uguale o superiore a 50 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva.

3.2 Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

4 - Norma transitoria

Ai soci già aderenti alla prestazione aggiuntiva "Partner" alla data del 30 settembre 2008, purché aderiscano alla presente prestazione aggiuntiva per il proprio coniuge o convivente more uxorio - presentando la relativa domanda - entro e non oltre il 30 aprile 2009:

- non si applicano i periodi di carenza di cui ai precedenti articoli 1.2, 2.2 e 3.2;
- sono riconosciuti i sussidi maturati anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione.

Documenti da allegare

1 - Inidoneità temporanea alla mansione specifica e conseguente utilizzo in altre mansioni

- 1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.
- 2) Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di temporanea inidoneità alla mansione specifica.
- 3) Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di temporanea inidoneità alla mansione specifica, ha svolto altre mansioni.

2 - Inidoneità temporanea alla mansione specifica e conseguente aspettativa per motivi di salute "non derivanti da stato patologico acuto in atto"

- 1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.
- 2) Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di temporanea inidoneità alla mansione specifica.
- 3) Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di temporanea inidoneità alla mansione specifica, è stato disposto d'ufficio per motivi di salute "non derivanti da stato patologico acuto in atto" in forza dell'articolo 24 Allegato A) al regio Decreto n. 148 del 08 Gennaio 1931 così come modificato dall'articolo 4 dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 19 Settembre 2005 (che costituisce parte integrante del CCNL dei Lavoratori autoferrotranvieri e della mobilità).

3 - Inidoneità definitiva alla mansione specifica

- 1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.
- 2) Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di definitiva inidoneità alla mansione specifica.

Documenti aggiuntivi per ogni richiesta:

- a) Certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio
- b) Certificato di convivenza sotto lo stesso tetto del socio in caso di convivenza more-uxorio

Tutti i documenti possono essere sostituiti con il modulo per la dichiarazione di notorietà, da autenticare presso le nostre sedi regionali.